



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

via Calata Laurenti 16, 00053 Civitavecchia (Roma) civitavecchia@guardiacostiera.it www.guardiacostiera.it

DECRETO N. 17 /2010

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia;

- VISTO** l'art.1 comma 2 del Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso al porto di Civitavecchia approvato con ordinanza n.13/2009 del 31.03.2009, emanata a firma congiunta dal Presidente dell'Autorità Portuale e dal Comandante del Porto di Civitavecchia
- VISTO** il D. Leg.vo 6 novembre 2007, n.203, recante norme per l'"Attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";
- ESAMINATO** il regolamento per l'accesso alle aree riservate in concessione alla società Roma Cruise Terminal, predisposto dalla medesima società e sottoposto per l'approvazione alla capitaneria di Porto ed all'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione del suddetto specifico regolamento trattandosi di aree che, per la loro stessa destinazione d'uso, necessitano di particolare disciplina;
- VISTO** Il Regolamento di Sicurezza del Porto e della Rada di Civitavecchia, approvato con Ordinanza n° **14/03**, in data **31 marzo 2003** della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
- VISTI** Gli artt. **30** e **81** del Codice della Navigazione, approvato con **R.D. 30 marzo 1942**, n° **327** e gli artt. **59** e **524** del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con **D.P.R. 15 febbraio 1952**, n° **328**;


DECRETA

ART.1

E' approvato l'allegato "*Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in aree ristrette in concessione alla Roma Cruise Terminal S.r.l.*"

Civitavecchia, **03 MAR. 2010**


IL COMANDANTE
C.V.(CP) Fedele NITRELLA



Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in aree ristrette in concessione alla "Roma Cruise Terminal" S.r.l.

Art. 1 - PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio dei permessi di accesso alle aree in concessione alla "Roma Cruise Terminal Srl" destinate al traffico crocieristico e si applica ai soggetti che intendono accedere nelle predette aree a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Autorità Marittima di Civitavecchia e, per quanto di competenza, dell'Autorità Portuale del Porto di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, come prescritto dall'art. 1 comma 4° del "Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso al porto di Civitavecchia" approvato con Ordinanza n° 13/2009 a firma congiunta dell'A.P. e dell'A.M. del porto di Civitavecchia del 31.03.2009.
2. Tutti gli operatori appartenenti a società, enti, organizzazioni o qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, ad eccezione degli appartenenti all'A.P., all'A.M. e alle FF.OO., per poter accedere ai fini dello svolgimento di attività lavorative e circolare nelle aree del sedime portuale in concessione alla "Roma Cruise Terminal Srl", necessitano di una specifica autorizzazione denominata "Permesso di Accesso al Terminal Crociere RCT", rilasciata dal concessionario per le aree in concessione di cui al comma 1.
3. Il permesso di accesso alla port facility avrà una validità connessa alla durata del servizio da svolgere all'interno delle aree RCT come più avanti meglio specificato e comunque per i privati non potrà essere superiore a cinque anni.

Art. 2 – Fonti Normative

1. In attesa dell'emanando regolamento nazionale per la disciplina dei permessi di accesso in ambito portuale – che verosimilmente disciplinerà compiutamente i requisiti e le modalità di rilascio di autorizzazioni alle persone fisiche e ai veicoli che, per specifiche esigenze, necessitano di accedere e circolare nelle aree ristrette in concessione a privati e sottoposte all'applicazione di un port facility security plan (PFSP) – le attuali fonti normative utili per le prescrizioni in materia di disciplina dei permessi di accesso nelle aree ristrette sono:
 - Regolamento (CE) 725/2004 del 31.03.2004 ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni;
 - "Programma Nazionale di Sicurezza Marittima" (DM 83/T del 20.06.2007) ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni;
 - Decreto 15 settembre 2009, n° 154: Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n° 144 convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n° 155;;
 - Ordinanza n° 13/2009 a firma congiunta dell'A.P. e dell'A.M. del porto di Civitavecchia del 31.03.2009 e relativo allegato: "Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso al porto di Civitavecchia" e successive modificazioni e/o integrazioni;



- Le eventuali ordinanze emanate dall'Autorità di Security e dalle altre autorità competenti in materia;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Il "permesso di accesso al terminal crociere RCT" consiste quindi in un contrassegno identificativo veicolare e/o pedonale che ogni operatore deve possedere e portare sempre bene in vista per poter accedere e svolgere i propri compiti nelle aree del terminal crociere RCT, riportante in modo univoco le zone del sedime portuale cui lo stesso è autorizzato ad accedere e circolare per esigenze di servizio o professionali. Detto contrassegno viene rilasciato dal concessionario dell'area, a conclusione di specifici procedimenti istruttori come descritti al successivo art. 7.

Art. 3 - Definizioni

1. Terminal Crociere del Porto di Civitavecchia: Aree a terra, fisicamente definite nel documento di concessione, i cui accessi sono presidiati e controllati a mezzo della vigilanza privata a cura e sotto la supervisione del dipartimento security (PFSO) della **Roma Cruise Terminal Srl**. Il terminal crociere è composto dalle seguenti banchine:

- *banchina 10 (Antemurale "C. Colombo");*
- *banchina 11;*
- *banchina 12 V;*
- *banchina 12 bis sud;*
- *banchina 12bn;*
- *banchina 13 a, b, c.*

Inoltre la RCT utilizza per l'attracco provvisorio di navi da crociera:

- *Banchina 25 centro;*

2. Area portuale riservata in concessione a privati: Area sulla quale insistono banchine di rilevante interesse per il traffico marittimo nazionale ed internazionale sottoposta ad un port facility security plan.


3. Impianto portuale: luogo in cui avviene l'interfaccia nave-porto, ovvero le interazioni che hanno luogo quando una nave è immediatamente e direttamente interessata ad attività che comportano il movimento di persone o merci e/o la fornitura di servizi portuali.

4. P.F.S.O. – Port Facility Security Officer (Agente di Sicurezza dell'impianto portuale): colui che è responsabile della sicurezza (security) dell'impianto portuale.

5. Personale di controllo: Personale addetto al servizio di controllo ai varchi di accesso alle aree in concessione alla RCT (controlli iniziali e centrali), vigilanza dinamica, nonché ai terminals ivi ubicati e comunque il personale che svolge attività di security nella port facility.

6. Titolo di accesso: Documento identificativo del veicolo e/o della persona, che autorizza il titolare all'ingresso nelle aree in concessione al terminalista RCT.

7. Titoli equipollenti al titolo di accesso: Sono documenti che sostituiscono il titolo di accesso. Sono equiparati al titolo di accesso di colore rosso:



Per titolo equipollente si intende, ad esempio:

- *Titolo di viaggio in corso di validità emesso dalle compagnie di navigazione;*
- *Documento identificativo rilasciato dalla compagnia di navigazione/comando di bordo ai marittimi, ovvero ai passeggeri di navi da crociera o comunque in transito.*

Art. 4 - Accesso alle aree ristrette RCT

1. Tutti i soggetti che hanno un interesse ad espletare un'attività o un servizio nelle aree in concessione alla "Roma Cruise Terminal" S.r.l. (in seguito denominato "terminalista" o "RCT"), per poter accedere alle aree in concessione, con o senza l'autoveicolo devono richiedere al terminalista uno specifico titolo di accesso denominato "Permesso di Accesso al Terminal Crociera RCT". Il titolo di accesso può essere: "pedonale" o "veicolare".
2. Ai veicoli privati non è consentito – di norma – l'ingresso nelle aree in concessione alla RCT, pertanto il "permesso di accesso veicolare" viene rilasciato dal PFSO soltanto a coloro i quali dimostrino una concreta ed assoluta effettiva necessità di ingresso con l'autoveicolo al seguito (compatibilmente con gli spazi disponibili nelle aree in concessione) con priorità e precedenza a coloro i quali utilizzino un autoveicolo aziendale (a titolo esemplificativo: agenzie raccomandatarie marittime, tour operator, imprese portuali, ecc. ecc.).
3. Per i servizi tecnico-nautici, servizi di interesse generale e società che operano per conto degli Enti pubblici, l'Autorità Portuale fornirà un permesso ad hoc valido per tutto l'ambito portuale che dovrà essere portato bene in vista durante le attività espletate nelle aree RCT.
4. Per il personale dipendente degli Enti pubblici e FF.OO. che necessita di transitare per motivi di servizio nelle aree in concessione alla Roma Cruise Terminal Srl sarà sufficiente l'esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciatogli dalla rispettiva Amministrazione di appartenenza, mentre tutti gli autoveicoli di servizio avranno libero accesso. Non dovrà assolutamente rilasciarsi il permesso veicolare per veicoli privati appartenenti alla presente categoria di operatori, i quali utilizzeranno soltanto veicoli della propria amministrazione di appartenenza per recarsi per motivi di servizio nelle aree in concessione a RCT. Non potrà pertanto utilizzarsi l'auto privata per recarsi nelle aree in concessione alla RCT anche se condotte da appartenenti a Enti Pubblici, salvo quando sono utilizzate per motivi di servizio.
5. Il permesso di accesso alla port facility avrà una validità connessa alla durata dell'esigenza dell'attività o del servizio e pertanto si avranno le seguenti categorie di permessi:
 - a) **PERMESSI PERMANENTI:** rilasciati eccezionalmente in numero limitato su espressa richiesta nominativa delle ff.oo. a coloro che svolgono espressamente attività di servizio nel porto di Civitavecchia e debbano rimanere – per ragioni del proprio ufficio – sotto copertura al fine di esercitare le proprie funzioni (Polizia Giudiziaria e Amministrativa); a parte tali predette esigenze, per l'ingresso nelle aree in concessione a RCT è sufficiente l'esibizione della tessera rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Detto personale dovrà indossare quindi la placca metallica una volta raggiunte le aree "sterili" (solo se veste gli abiti civili, salvo che per eventuali attività info-investigative non possa palesarsi come appartenente alle ff.oo. Nel tal caso dovrà comunque esibire BENE IN VISTA il "permesso di accesso al terminal crociera RCT", regolarmente tenuto alla vista con apposito accessorio sulla persona, che renderà anonima la sua funzione di appartenente alle ff.oo, ma non darà adito a richieste di controlli da parte della security della nave).



b) **PERMESSI QUINQUENNALI:** rilasciati agli operatori portuali che svolgono attività lavorativa nel porto di Civitavecchia con contratto a tempo indeterminato.

c) **PERMESSI ANNUALI:** rilasciati a tutti coloro che, per motivi connessi allo svolgimento della loro attività lavorativa, non essendo maestranze del porto debbano accedere all'area RCT per un determinato periodo di tempo superiore a tre mesi e non superiore ad un anno ovvero che pur appartenendo a maestranze del porto svolgono attività lavorativa con contratto a tempo determinato. Fanno parte della presente categoria i seguenti operatori:

- 1) *Imprese iscritte al Registro delle imprese ex art. 68 Cod. Nav.;*
- 2) *Altre imprese non soggette all'iscrizione al registro ex art. 68 Cod. Nav. quali ad esempio operatori ncc, taxi, accompagnatori turistici, ecc.*
- *Operatori portuali interinali, ecc. ecc.*

d) **PERMESSI PROVVISORI:** rilasciati a coloro che, per motivi connessi allo svolgimento della loro attività lavorativa, debbano accedere all'area RCT per un periodo di tempo superiore a 3 giorni e non superiore a tre mesi.

e) **PERMESSI GIORNALIERI:** rilasciati a coloro i quali abbiano occasionalmente necessità di accedere con veicolo o a piedi nelle aree in concessione a RCT per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore.

5. Al momento della richiesta di uno dei suddetti titoli indicati nelle lettere a), b) e c), avendone constatato la legittimità della richiesta e nelle more del completamento della fase istruttoria per il rilascio del titolo definitivo, il PFSO – se da questi ritenuto opportuno – provvede al rilascio di un **PERMESSO PROVVISORIO** con validità non superiore a gg. 60, previa registrazione dei dati contenuti nell'istanza, inserimento degli stessi nel database e valutazione circa l'accogliibilità dell'istanza stessa.

Art. 5 - Titolo di accesso personale

1. Il titolo di accesso personale, che deve essere sempre esposto e portato a vista sulla persona, abilita all'ingresso della persona fisica in zone determinate. A tal fine tale titolo di accesso è colorato in modo differente a seconda delle aree in concessione alla RCT in cui è consentito l'accesso:

- *BIANCO con banda rossa;*
- *AZZURRO con banda rossa;*
- *VERDE con banda rossa;*
- *ARANCIONE con banda rossa;*
- *ROSSO.*

a) BIANCO con banda rossa:

- *Abilita a superare i controlli di sicurezza iniziali (varchi principali);*
- *Abilita all'accesso ai piazzali di sosta (per lo stazionamento degli autobus, taxi e NCC);*
- *Non abilita ad oltrepassare i controlli di sicurezza centrali rappresentati dai cancelli di ingresso ai moli e porte di ingresso dei terminal passeggeri (viene data ad esempio:*



autisti di autobus, autisti di NCC, autisti di TAXI, accompagnatori turistici, guide turistiche, ecc. che non operano nei terminal passeggeri).

b) AZZURRO con banda rossa:

- *abilita, alle zone previste per il badge bianco con banda rossa di cui alla lettera a);*
- *abilita, altresì, all'ingresso in tutti i terminal passeggeri nei quali i titolari hanno necessità di operare quali addetti terminalisti, hostess di terra, steward di terra, operatori ecologici del terminal che operano necessariamente nei terminal passeggeri e locale bagagli da stiva.*

c) VERDE con banda rossa:


- *abilita, alle zone previste per il badge bianco con banda rossa di cui alla lettera a);*
- *abilita alle zone operative degli arrivi e partenze, nei locali ove si svolgono le operazioni di movimentazione dei bagagli da stiva, transiti e sale riconsegna bagagli (consegna e ritiro bagagli da cabina), sui moli ove sono ormeggiate le navi, con passaggio attraverso i varchi doganali e i passaggi di servizio con esclusione dei terminal passeggeri lato sale check-in riservati ai passeggeri imbarcanti;*
- *Detti badges sono utilizzati anche dal personale della società di vigilanza. In questo caso – chiaramente utilizzati solo con l'uniforme di servizio – abilita gli operatori della security all'accesso a tutte le zone compresi i terminal passeggeri.*

d) ARANCIONE con banda rossa:

- *abilita alle zone di cui alle lettere a) b) e c);*
- *abilita, altresì, all'ingresso su tutte le aree portuali poste oltre la linea di frontiera, compresi i moli ove sono ormeggiate le navi, con accesso consentito attraverso tutti i passaggi di servizio e non, i varchi doganali, i controlli di frontiera di P.S., di Dogana e di Sanità, abilita altresì ad oltrepassare tutti i controlli iniziali, centrali e finali eventualmente presenti nella port facility, compresi i terminal passeggeri, sino ad arrivare a bordo delle navi ormeggiate nella port facility.*

e) ROSSO:

- *Trattasi di badge in uso a tutti i soggetti inseriti nel TRE (Team di Risposta alle Emergenze), di cui al PFSP di Roma Cruise Terminal Srl, che abilita ad operare in tutte le aree RCT anche in caso di elevazione del livello di security compreso il livello 3;*
- *abilita a superare tutti i controlli di sicurezza anche in situazioni di emergenza; in particolare trattasi di tessera riservata per il personale:*
 - *del "Security Department" di RCT (PFSO, DPFSO, STAFF SECURITY),*
 - *del Dipartimento Operativo RCT;*
 - *appartenente alle FF.OO in servizio al porto di Civitavecchia con funzioni specifiche di security portuale;*
 - *dell'Autorità di Security;*
 - *dell'Autorità Portuale competente in materia di security portuale.*



2. Sul titolo di accesso personale sono riportati i seguenti dati:

- Foto;
- cognome e nome del titolare;
- Ente di appartenenza;
- Zona autorizzata (tramite colorazione del badge)
- Scadenza.

Art. 6 - Titolo di accesso veicolare

1. Il titolo di accesso veicolare, unito al titolo di accesso personale, abilita il titolare ad accedere, circolare e sostare con un veicolo all'interno delle aree in concessione a RCT, per poter svolgere le attività che lo stesso ha indicato nell'istanza di richiesta del titolo di accesso stesso.
2. Il veicolo non potrà essere mai parcheggiato sottobordo nei pressi della nave ma negli appositi spazi di parcheggio esistenti prima dei controlli centrali (rappresentati dai cancelli di accesso ai moli), salvo specifica autorizzazione di volta in volta concessa dal PFSO o dal suo staff per particolari e comprovate esigenze (carico e scarico merci sottobordo, accompagnamento deambulanti alla scaletta della nave, auto blu di V.I.P., auto in servizio di polizia, ecc. ecc.).
3. Il titolo di accesso veicolare deve essere sempre esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo. La mancata esposizione del permesso in un veicolo in sosta equivale al suo mancato possesso. Ciò potrà comportare – se ritenuto necessario dal PFSO/SSO – la immediata rimozione del veicolo dalle immediate vicinanze “dell’obiettivo sensibile” per motivi di security a spese del conducente, con responsabilità solidale del proprietario, fatte salve le eventuali contravvenzioni elevate da appartenenti alle FF.OO. verosimilmente richieste in ausilio dal PFSO/SSO.
4. Il titolo di accesso veicolare che abilita all'ingresso nelle aree del concessionario dovrà riportare i seguenti dati:
 - Tipo veicolo e targa;
 - Area di accesso autorizzata (Terminal crociere RCT);
 - Data di scadenza.

Art. 7 - Procedura per il rilascio dei titoli di accesso


1. I titoli di accesso alle aree in concessione a RCT sono rilasciati
 - a. Dall'Autorità Portuale secondo le vigenti disposizioni per SERVIZI TECNICO-NAUTICI, SERVIZI DI INTERESSE GENERALE IMPRESE AUTORIZZATE EX LEGGE 84/94 E SUCC. MODIFICAZIONI; IMPRESE APPALTATRICI E SUB APALTATRICI DELL'A.P. PREVIA COMUNICAZIONE AL PFSO RCT;
 - b. dal terminalista al termine della procedura di seguito riportata per gli altri soggetti.
- b) **L'interessato al rilascio del “Permesso di Accesso al Terminal Crociere RCT” dovrà compilare in doppia copia (di cui una da inviare all'A.P.) e presentare a Roma Cruise Terminal Srl, via Darsena Romana n. 11 – Dipartimento Security – la domanda in carta semplice di rilascio del permesso di accesso veicolare e/o pedonale, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso il Dipartimento Security di RCT;**



- c) RCT provvede ad effettuare una verifica iniziale delle richieste, dichiarando accoglibili per mezzo del PFSO e/o del suo staff solo quelle presentate da coloro che, sulla base del motivo della richiesta e della eventuale relativa documentazione allegata, alla luce del PFSP, si ritiene abbiano un legittimo motivo ad accedere nelle aree in concessione alla RCT, eventualmente anche con il veicolo, fatte salve le esigenze di RCT;
- d) i nominativi delle domande presentate a RCT (completi di generalità) vengono registrati dal terminalista e inseriti in un apposito database, costantemente aggiornato dallo stesso Ente, con indicazione della data di presentazione dell'istanza. Tale supporto informatico viene messo a disposizione di AP, CP, Polizia di Frontiera, GdF, Agenzia delle Dogane per i controlli di competenza anche in formato digitale con eventuale accesso via internet per i compiti istituzionali.
- e) Ad ogni modo, salvo ulteriori specifiche richieste da parte di altre autorità, l'elenco aggiornato delle istanze di rilascio permessi di accesso al terminal crociere in concessione a RCT, deve essere comunque inviato al più presto (con l'indicazione della data di presentazione della richiesta) all'A.P. anche via e-mail al fine dell'espletamento da parte di questa dei propri compiti istituzionali e, a richiesta, all'Ufficio Polizia di Frontiera Marittima presso lo Scalo Marittimo di Civitavecchia.
- f) in caso di mancato riscontro da parte dell'A.P., della Capitaneria di Porto e delle altre FF.OO. entro 15 gg. dalla data di presentazione dell'istanza riportata nel suddetto database, RCT, attraverso il PFSO e/o il suo staff, provvederà al rilascio del titolo di accesso.
- g) La consegna del contrassegno da parte di RCT potrà avvenire esclusivamente previo rispetto delle disposizioni emanate dall'A.P. in materia di copertura dei costi del servizio.
- h) il rilascio del titolo di accesso personale per le aree in concessione a RCT può avvenire solo a seguito di frequentazione, da parte del richiedente, di un corso di familiarizzazione sulla normativa di security e le relative procedure, così come prescritto:
- *dall'art. 18.3 dell'allegato III al Regolamento (CE) 725/2004;*
 - *dalla scheda n° 6 del PNSM approvato con DM 83/T del 20.06.2007 e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - *dal capitolo 6 del Port Facility Security Plan (PFSP) di RCT.*

La durata di detto corso – come prescritto dalla normativa internazionale – dovrà essere di almeno quattro ore didattiche ed il programma dovrà essere curato dal PFSO.

2. Il responsabile del rilascio del “permesso di accesso al Terminal Crociere RCT” è il PFSO di RCT che deve valutare, ai fini istruttori della pratica:
- *le condizioni di ammissibilità dell'istanza per gli interessi di RCT;*
 - *i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti dell'istanza di rilascio del permesso di accesso alla port facility in concessione a RCT presentata dalla società/ente di appartenenza del singolo operatore da essa dipendente, ovvero da privato (se lavoratore in proprio), anche a ½ di:*



- ✓ esibizione del contratto di lavoro da parte del richiedente;
- ✓ esibizione di licenze da parte del richiedente, e/o abilitazioni che autorizzano l'interessato alla professione (tesserino per accompagnatore turistico; licenza N.C.C.; licenza Taxi, ecc. ecc.);

- i pareri vincolanti delle Forze di Polizia espressi in merito alle risultanze agli atti di polizia giudiziaria e/o amministrativa (Autorità di Security, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Dogana).

3. I termini entro i quali deve concludersi il procedimento di norma sono previsti in 60 giorni. L'eventuale determinazione di diniego va comunicata all'ente di appartenenza ed all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione dei pareri negativi delle Autorità competenti.

Al fine di garantire una maggiore celerità nelle procedure di rilascio dei titoli di accesso, l'A.P. riconosce la validità dei permessi rilasciati dalla società RCT, che consentiranno l'accesso anche alle aree di interesse generale del porto di Civitavecchia.

Art. 8 - Principio informatore della circolazione nella port facility

1. I titolari dei permessi di accesso nelle aree in concessione alla Roma Cruise Terminal Srl dovranno attenersi scrupolosamente alla segnaletica verticale ed orizzontale esistente nelle aree predette ed eseguire tutte le indicazioni eventualmente provenienti dal personale in uniforme o altrimenti identificabile addetto alla security della RCT.
 2. I titolari dei permessi di accesso nelle aree in concessione alla Roma Cruise Terminal Srl che non si atterranno alle norme prescritte dal Codice della Strada incorreranno nella sanzione accessoria della sospensione da 2 a 6 mesi o della revoca del titolo di accesso.
 3. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 30 km/h per le aree in concessione con sufficiente visibilità, ed i 10 km/h per le strade con ridotta visibilità e comunque nei varchi di entrata e di uscita dalle aree sterili e dalle aree in concessione alla RCT, indicati da apposita segnaletica.
 4. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo.
 5. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del CdS. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
10. E' assolutamente vietato:
- Per i pedoni:**
- a. camminare fuori dagli spazi espressamente destinati al passaggio pedonale se esistente;
 - b. ignorare le segnalazioni degli agenti preposti al traffico;
 - c. ostacolare le uscite dei terminal per attendere i taxi, gli ncc e gli autobus;

Per i veicoli:



- a. parcheggiare fuori dagli spazi espressamente destinati alla sosta;
 - b. utilizzare parcheggi destinati ad una categoria di veicoli diversa (es.: utilizzo da parte di un'autovettura di un parcheggio per autobus e viceversa; ecc. ecc.);
 - c. ignorare le segnalazioni degli agenti preposti al traffico;
 - d. ostacolare le uscite dei terminal per caricare e scaricare i passeggeri;
 - e. effettuare sorpassi nelle aree in concessione;
 - f. procedere a velocità elevata e comunque non consona alle situazioni di stato e di luogo.
11. Chiunque non osserva i limiti di velocità e' soggetto alla sospensione del titolo di accesso da 2 a 6 mesi, fatte salve eventuali sanzioni inflitte dalle FF.OO.
12. Chiunque supera per più di 3 volte in un anno il limite di velocità, ovvero commette nel medesimo periodo più di tre infrazioni alla circolazione stradale nelle aree in concessione a RCT è soggetto alla sospensione massima prevista (6 mesi) del titolo di accesso nelle predette aree.
13. Chiunque supera per più di 5 volte in un anno il limite di velocità, ovvero commette complessivamente più di cinque infrazioni alla circolazione stradale nelle aree in concessione a RCT è soggetto alla revoca del titolo di accesso nelle predette aree, con segnalazione all'A.M. e all'A.P..